Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Lunedì, 15 febbraio 1932 - Anno X — Numero 37

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 62.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane, **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2119.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1814.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo De Homem Christo e la sua ammissione alla Regia accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1931 n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo De Homem Christo e la sua ammissione alla Regia accademia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **2120.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1815.**

Delimitazione dei confini del comune ampliato di Chiusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 735, con cui i comuni di Chiusa, Gudon, Lazfons, Velturno e le località Fraghes di Villandro e Gries di Laion sono stati riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Chiusa »;

Considerato che, in sede di esecuzione di detto Nostro decreto, si è riscontrata la necessità di meglio precisare la linea di confine del comune ampliato di Chiusa, nella parte riflettente l'aggregazione della località Fraghes di Villandro e di sostituire, alla pianta planimetrica richiamata nell'art. 2 del citato decreto, altra pianta rispondente alla effettiva situazione di fatto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla pianta planimetrica di delimitazione dei confini del comune di Chiusa, richiamata nell'art. 2 del Nostro decreto 28 marzo 1929, n. 735, è sostituita l'annessa pianta planimetrica che, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, *foglio* 36. — MANCINI.

N.B. — La pianta planimetrica sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1932.
Conferma in carica del presidente e del vice-presidente del Monte di pietà di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 5 aprile 1928, col quale il defunto gr. uff. Dante Gaslini ed il comm. Pietro Massimini furono rispettivamente nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1931, col quale il comm. Pietro Massimini predetto ed il cav. uff. Amos Argenti furono rispettivamente nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano fino alla data del 31 dicembre 1931;

Considerato che col 31 dicembre 1931 i predetti comm. Pietro Massimini e cav. uff. Amos Argenti decadono, per compiuto periodo, dalle cariche attualmente coperte e che quindi si manifesta la necessità di provvedere conseguentemente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. rag. geometra Pietro Massimini ed il cav. uff. rag. Amos Argenti sono rispettivamente riconfermati negli uffici di presidente e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Milano fino alla data del 31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 2 *Ministero agricolt. e foreste, foglio n.* 277. — BESSANI.

(441)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Conferma in carica del presidente e del vice-presidente della Regia azienda dei presti (Monte di pietà) di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 15 marzo 1928 (registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1931, registro n. 16 Ministero agricoltura, foglio 283), col quale i sigg. prof. dott. Vincenzo Donnini ed il cav. rag. Luigi Piccardi furono rispettivamente nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Regia azienda dei presti (Monte di pietà) di Firenze, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931;

Considerato che col 31 dicembre 1931 i predetti prof. dott. Vincenzo Donnini ed il cav. rag. Luigi Piccardi decadono, per compiuto quadriennio, dalle cariche attualmente coperte e che quindi si manifesta la necessità di provvedere conseguentemente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prof. dott. Vincenzo Donnini ed il cav. rag. Luigi Piccardi sono rispettivamente riconfermati negli uffici di presidente e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Regia azienda dei presti (Monte di pietà) di Firenze, fino alla data del 31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 2 *Ministero agricolt. e foreste, foglio n.* 398. — BESSANI.

(442)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1932.
Proroga della straordinaria gestione della Congregazione di carità e di altre opere pie in Fabriano e sostituzione del commissario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1931, con cui il cav. uff. dott. Giuseppe Zingale veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Congregazione di carità, del Brefotrofio consorziale e dell'Opera pia « Marchegiani » di Fabriano, con l'incarico di proporre, a sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, nel termine di quattro mesi, le riforme opportune nei riguardi degli enti me-

desimi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito per la straordinaria gestione, sostituendo il cav. uff. Zingale con altro commissario;

Vista la proposta del prefetto di Ancona;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. dott. Giuseppe Zingale, il cav. uff. rag. Ubaldo Olivi, ragioniere capo nell'Amministrazione dell'interno, è nominato commissario presso la Congregazione di carità, il Brefotrofio consorziale e l'Opera pia « Marchegiani » di Fabriano, ed è prorogato fino al 30 giugno p. v. il termine assegnato al commissario stesso per il compimento dei suoi lavori.

Il prefetto di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(436)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1931.

Elenco dei Comuni danneggiati dalle alluvioni, frane e mareggiate verificatesi nell'inverno 1930-1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni, frane e mareggiate verificatesi nell'inverno 1930-31 nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato come appresso, l'elenco dei Comuni danneggiati dalle alluvioni, frane e mareggiate verificatesi nell'inverno 1930-1931, nei quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346:

Provincia di Chieti: Torino di Sangro;

Provincia di Pescara: Farindola, Salle, Serramonacesca, Turrivalignani;

Provincia di Teramo: Silvi;

Provincia di Bari: Barletta;

Provincia di Matera: Aliano, Bernalda, Calciano, Ferrandina, Montalbano Ionio, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Salandra, Tricarico, Tursi e Valsinni;

Provincia di Potenza: Avigliano, Baragiano, Castronuovo, Cersosino, Montemurro, Muro Lucano e Ruoti;

Provincia di Catanzaro: Acquaro, Arena, Conflenti, Curinga, Dasà, Dinami, Fabrizia, Falerna, Feroleto Antico, Filandari, Francica, Limbadi, Martirano, Mileto, Nicastro, Nicotera, Nocera Tirinese, Pentone, Sambiase, San Calogero, San Gregorio d'Ippona, Serra San Bruno e Tiriolo;

Provincia di Cosenza: Amendolara, Cassano al Jonio, Corigliano Calabro, Monte Giordano e Rocca Imperiale;

Provincia di Reggio Calabria: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Galatro, Gerace Superiore, Laureana di Borello, Mammola, Maropati, Melicuccà, Reggio, Rosarno, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Seminara, Serrata, Sinopoli e Varapodio;

Provincia di Agrigento: Licata, Ribera e Sant'Angelo Muxaro;

Provincia di Caltanissetta: Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Mazzarino, Milocca, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina, Serradifalco, Sommatino, Sutera;

Provincia di Messina: Castel Umberto, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Monforte, Montagnareale, Naso, Patti, Raccuja, Rocca Valdina, Rometta, San Piero Patti, San Salvatore Fitalia, Sinagra, Spadafora, Tortorici, Ucria e Villafranca Tirrena;

Provincia di Palermo: Altofonte, Caccamo, Campofelice di Roccella, Carini, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Corleone, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Palermo, Partinico, Polizzi Generosa, Pollina, Termini Imerese e Vicari.

Roma, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(447)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili di proprietà del comune di Oderzo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Oderzo addì 25 ottobre 1931-X dal dott. Antonio Terribile di Vittorio, segretario del comune di Oderzo, già reso esecutorio da S. E. il prefetto di Treviso il 17 novembre dello stesso anno con autorizzazione numero 26693, per effetto del quale atto il comune di Oderzo dona in piena proprietà e trasferisce all'Opera nazionale Balilla che accetta i seguenti immobili descritti in mappa come segue:

Comune di Oderzo - Sezione *D*, foglio XI, n. 132-c, prato arborato ett. 0,07,22, redd. cens. 14,30;

Comune di Oderzo - Sezione *D*, foglio XI, piazza del Mercato F. G., ett. 0,11,08, con sovrapposto monumento ai Caduti:

Ritenuto che tale donazione è fatta allo scopo di destinare il monumento ai Caduti a Casa del Balilla di Oderzo e alla condizione che l'Opera nazionale Balilla rimborsi al Comune le spese sostenute in L. 30.000 per completare il monumento e sistemarlo a Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 7 in data 13 gennaio 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto di donazione predetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra.

Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(445)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1932.
Rettifica del nome di un componente della Commissione di vigilanza nel servizio delle radioaudizioni per la città di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 21 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radioaudizioni per la città di Bolzano, e successiva conferma;
Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1931, col quale sono confermati in carica per un anno, dal 14 novembre 1931, tre membri della predetta Commissione, e viene nominato il dott. Sette Aldo in sostituzione del maestro Mascagni Mario;
Vista la lettera n. 6993 in data 2 gennaio 1932, con cui il podestà di Bolzano ha rettificato il nome del dott. Sette Aldo in prof. Sette Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il nome del « dott. Sette Aldo » del componente artista della Commissione di vigilanza sulle radioaudizioni per la città di Bolzano è rettificato in « prof. Sette Mario ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(446)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1932.
Soppressione della Associazione nazionale per la prevenzione infortuni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15 del R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;
Visti i decreti Ministeriali 3 gennaio e 1° febbraio 1932 che prepongono alla Associazione nazionale prevenzione infortuni una Commissione straordinaria amministrativa;

Decreta:

L'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni è soppressa a datare dal 22 aprile 1932. A sensi dell'art. 15, comma 2°, del R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684, il personale dell'Associazione è ammesso a liquidare a carico dell'Associazione stessa il trattamento di quiescenza che possa competergli per contratto o per legge.

La Commissione straordinaria amministrativa dell'Associazione, nominata con i decreti Ministeriali del 3 gennaio e 1° febbraio 1932, provvederà, all'uopo, alla rescissione dei rapporti di lavoro del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(466)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Banco S. Alessandro » di Bergamo e il « Banco S. Siro » di Cremona, la « Banca piccolo credito S. Alberto » di Lodi, il « Piccolo credito del basso lodigiano » di Codogno, il « Credito pavese » di Pavia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dal « Banco S. Alessandro » di Bergamo, dalla « Banca piccolo credito S. Alberto » di Lodi, dal « Credito pavese » di Pavia, dal « Banco S. Siro » di Cremona e dal « Piccolo credito del basso lodigiano » di Codogno, i quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione di tutti gli altri istituti nel primo;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Sono dichiarate di pubblico interesse le fusioni fra il « Banco S. Alessandro » di Bergamo e il « Banco S. Siro » di Cremona, la « Banca piccolo credito S. Alberto » di Lodi, il « Piccolo credito del basso lodigiano » di Codogno, il « Credito pavese » di Pavia, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione delle fusioni saranno adottate dalle assemblee degli azionisti di dette società, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta delle pubblicazioni prescritte nel Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, nei giornali *Il Popolo d'Italia* e *L'Italia* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(467)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Banco S. Geminiano » di Modena e il « Banco S. Prospero » di Reggio Emilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Visto il ricorso presentato dalle Società anonime « Banco S. Geminiano » di Modena e « Banco S. Prospero » di Reggio Emilia, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;
Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra il « Banco S. Geminiano » di Modena ed il « Banco S. Prospero » di Reggio Emilia, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti dei due Istituti, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.
Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte nel Codice di commercio sia pubblicato per due volte l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano e *L'Avvenire d'Italia* di Bologna.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(468)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 259 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ierbulla » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ierbulla Carlo, figlio del fu Modesto e di Ivich Caterina, nato a Gallignana (Pisino) il 23 settembre 1862 e abitante a Pola, via Flanatica, n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Erbulla ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirol Giuseppina fu Antonio e fu Antonia Bertetich, nata a Gallignana (Pisino) il 17 marzo 1860, ed alla figlia Caterina, nata a Gallignana il 25 ottobre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9911)

N. 260 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ierbulla » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ierbulla Ruggero, figlio di Carlo e di Sirol Giuseppina, nato a Gallignana (Pisino) il 5 dicembre 1886 e abitante a Pola, via Piave, n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Erbulla ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Putigna Anna di Raimondo e di Mianich Anna, nata a Visignano il 27 aprile 1892, ed ai figli nati a Pola: Bernardina, il 3 ottobre 1920; Edrea, il 29 luglio 1919; Aurelia, il 1° giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9912)

N. 262 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jeromella » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jeromella Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Bresaz Domenica, nato a Pola il 3 ottobre 1889 e abitante a Pola, via Tradonico, n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Geromella ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scubla Caterina fu Francesco e di Sfich Elena, nata a Gallignana il 4 novembre 1889 ed ai figli: Gioconda, nata a Gallignana il 22 settembre 1916; Giovanni, nato a Pola il 7 giugno 1919; Vittorio, nato a Pola il 18 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9913)

N. 266 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jeroncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jeroncich Giovanni, figlio di Anna, nato a Novacco (Pisino) il 6 febbraio 1887 e abitante a Pola, Vallelunga, n. 135, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Geroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Meadrussich Antonia di Margherita, nata a Gallignana il 1° maggio 1900 ed ai figli nati a Pola: Attilio, il 31 luglio 1922; Albina, il 15 ottobre 1923; Angela, il 28 marzo 1926; Lidia, il 17 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9914)

N. 234 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jedinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Jedinaz Maria, figlia del fu Michele e della fu Zupanich Eufemia, nata a Stignano (Pola) il 26 luglio 1904 e abitante a Stignano, n. 54, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghedina ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giovanni, nato a Stignano il 9 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9915)

N. 283 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ifsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ifsich Francesco, figlio del fu Antonio e di Fornasar Elena, nato a Pedena (Pisino) il 21 marzo 1871 e abitante a Pola, via S. Giorgio, n. 188, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benassich Maria fu Francesco, nata a Pedena (Pisino) il 23 marzo 1879 ed ai figli nati a Pola: Argeo, il 25 settembre 1908; Stefania, il 12 dicembre 1912; Silvano, il 17 aprile 1920; Ettore, il 17 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9916)

N. 284 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Illich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Illich Antonio, figlio di Stefano e della fu Cottina Caterina, nato a Fasana (Pola) il 24 gennaio 1896 e abitante a Fasana, n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomasich Innocenza di Antonio e di Benussi Domenica, nata a Fasana il 28 dicembre 1898 ed alle figlie, nate a Fasana: Marina, il 3 giugno 1923; Antonia, il 24 agosto 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9917)

N. 285 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Illich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Illich Gaetano, figlio del fu Stefano e di Komar Girolama, nato a Pola il 21 dicembre 1877 e abitante a Pola, via Lepanto, n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jurman Maria di Leopoldo e della fu Jurman Eufrasia, nata a Pola il 21 gennaio 1884 ed al figlio Stefano, nato a Pola il 1° dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9918)

N. 286 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Illich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Illich Martino, figlio di Giorgio e di Pujas Maria, nato a Pedena (Pisino) il 18 settembre 1882 e abitante a Pola, via Bradamante, n. 335, è restitutito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vretenaz Caterina di Francesco e di Smocovich Maria, nata a Pedena (Pisino) il 24 marzo 1886 ed ai figli nati a Pola: Rodolfo, il 25 gennaio 1910; Maria il 23 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9919)

N. 287 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Illich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Illich Stefano, figlio di Francesca, nato a Pedena (Pisino) il 18 dicembre 1871 e abitante a Fa-

sana (Pola) n. 83, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Fasana dall'or defunta Caterina Cetina: Giovanni, il 10 settembre 1897; Luigi, il 4 luglio 1903; Anna, il 14 ottobre 1907; Stefano, l'8 marzo 1910; Francesco, il 23 marzo 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9920)

N. 303 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Illusig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Illusig Francesco, figlio di Gregorio e di Pelizon Anna, nato a Pola il 3 dicembre 1864 e abitante a Pola, via Tartini n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Illusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Moimas Antonia di Francesco e di Lachainer Teresa, nata a Pola l'8 novembre 1870, ed alla figlia Rosa, nata a Pola dalla fu Vlasich Maria, il 2 aprile 1888, ed ai figli nati a Pola dalla seconda moglie Antonia Moimas: Elda, il 25 novembre 1898; Arno, il 7 luglio 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9921)

N. 299 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Iob » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Iob Antonio Giacomo, figlio di Giovanni Battista e di Ferro Domenica, nato a Fasana (Pola) il 26 luglio 1899 e abitante a Fasana, n. 99, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giobbe ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Consolich Maria fu Andrea e fu Demori Elisa, nata a Fasana il 21 novembre 1902, ed al figlio Ervino, nato a Fasana il 24 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9922)

N. 300 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Iob » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Iob Erminio Giovanni, figlio di Giovanni Battista e di Ferro Domenica, nato a Fasana (Pola) il 27 febbraio 1897 e abitante a Pola, via Flavia, n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giobbe ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ostrogovich Maria di Francesco, nata a Veglia il 14 gennaio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9923)

N. 301 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Iob » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Iob Giovanni Battista, figlio del fu Giuseppe e di Maier Maria, nato a Fasana (Pola) il 5 agosto 1867 e abitante a Fasana, n. 99, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giobbe ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche alla moglie Ferro Domenica fu Domenico e di Ferro Eufemia, nata a Fasana il 10 ottobre 1872, ed ai figli nati a Fasana. Gabriele il 24 settembre 1902; Giuseppe, il 5 marzo 1904; Angelo, il 2 aprile 1907; Dorotea, il 25 febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9924)

N. 304 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Juch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Tagliapietra Giulia Teresa vedova Juch, figlia del fu Domenico e della fu Vardabasso Maria, nata a Buie l'8 marzo 1854 e abitante a Pola, via Orlando, n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ughi » (Tagliapietra Giulia Teresa ved. Ughi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Ughi, anche al figlio Consueto del fu Eugenio, nato a Castelnuovo il 3 novembre 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9925)

N. 305 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jugovaz Antonio, figlio del fu Giorgio e della fu Funcich Maria, nato a Lindaro (Pisino) l'11 gennaio 1858 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, n. 190, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Crisanaz Maria fu Giovanni e fu Funcich Giovanna, nata a Pisino il 5 gennaio 1874, ed al figlio Antonio nato a Pola dalla defunta prima moglie Linz Maria, il 5 dicembre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9926)

N. 306 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jugovaz Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Slivar Giovanna, nato a Pedena (Pisino) il 27 giugno 1881 e abitante a Pola, via Monticchio, n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radeca Giovanna fu Giovanni e fu Bosaz Lucia, nata a Monticchio (Pola) il 20 maggio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9927)

N. 307 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jugoavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jugovaz Giovanni, figlio del fu Michele e di Maria Dermit, nato a Gallignana (Pisino) il 23 giugno 1892 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, n. 182, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9928)

N. 308 J.

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA
IL PREFETTO

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Jugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Jugovaz Giuseppe, figlia del fu Marino e della fu Suevich Francesca, nato a Lindaro (Pisino) il 2 dicembre 1870 e abitante a Pola, via Belgio, n. 210, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brumnich Giuseppina fu Giuseppe e fu Sirgovich Maria, nata a Lindaro il 2 gennaio 1873, ed al figlio Guerrino, nato a Pottendorf il 30 novembre 1915 ed ai figli nati a Pola: Rosa, il 1° luglio 1908; Mario, il 17 marzo 1910; Albina, il 4 maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9929)

N. 312 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Iuranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Iuranich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Sudolich Maria, nato a Chersano (Fianona) il 1° febbraio 1873, e abitante a Pola, Monte Grande, n. 418, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zupicich Anna di Antonio e di Miletich Antonia, nata a S. Martino di Albona il 26 luglio 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9930)

N. 311 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Iuranich e Marcon » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iuranich Marcon Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Sudolich, nato a Chersano

(Fianona) il 5 settembre 1869 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 124, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurani e Marcon ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marzaz Domenica fu Biagio e fu Illich Domenica, nata a Pedena il 23 settembre 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9931)

N. 339 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Juranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Juranich Giacomo, figlio di Giacomo e della fu Giovanna Matus, nato a Barbana il 27 ottobre 1873 e abitante a Pola, via Lepanto n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blasina Maria fu Paolo e di Gregorovich Maria, nata a Barbana il 23 novembre 1875 ed alla figlia Maria, nata a Barbana il 10 settembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 . Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9932)

N. 314 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Iurassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurassich Giuseppe, figlio di Giorgio e di Floricich Lucia, nato a Pola l'11 marzo 1903 e abitante a Pola, Monte Lesso n. 507, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cettina Maria di Giovanni e di Glavich Caterina, nata a Gallesano (Pola) il 17 ottobre 1905, ed alla figlia Miliana, nata a Gallesano il 7 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9933)

N. 341 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Petrovich Lucia, nato a Dignano il 30 giugno 1900 e abitante a Fasana (Pola) n. 142, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ban Eufemia di Gregorio e di Bon Giovanna, nata a Sanvincenti il 10 aprile 1902, ed ai figli nati a Fasana: Vladimiro, il 5 febbraio 1925; Ida, il 1° maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9934)

N. 315 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Iurcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurcich Edoardo, figlio di Vincenzo e della fu Tomassich Giovanna, nato a Pola il 21 gennaio 1897 e abitante a Pola, via Cappellini n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stanich Elvira di Francesco e di Vitasek Andreanna, nata a Pola il 18 dicembre 1904, ed al figlio Dario, nato a Pola il 17 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9935)

N. 316 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Iurcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurcich Erminio, figlio di Vincenzo e della fu Tomassich Giovanna, nato a Pola il 26 ottobre 1894 e abitante a Pola, via Faveria n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Patacchi Anna di Innocente e di Iung Anna, nata a Fiume il 27 luglio 1897, ed alla figlia Nella, nata a Pola il 23 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 33.

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 febbraio 1932 - Anno X

Francia	76.10	Oro	370.47
Svizzera	376.60	Belgrado	—
Londra	66.343	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.765	Albania (Franco oro)	—
Spagna	151.15	Norvegia	3.66
Belgio	2.68	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.58	Svezia	3.71
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57 —	Danimarca	3.66
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	73.725
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.60
Peso Argentino Carta	4.94	Rendita 3 % lordo	45.825
New York	19.20	Consolidato 5 %	82.025
Dollaro Canadese	16.49	Obblig. Venezie 3,50 %	83.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 34.

Media dei cambi e delle rendite.
del 12 febbraio 1932 - Anno X

Francia	76.11	Oro	370.47
Svizzera	376.60	Belgrado	—
Londra	66.322	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.76	Albania (Franco oro)	—
Spagna	151.65	Norvegia	3.60
Belgio	2.685	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.58	Svezia	3.71
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.50	Danimarca	3.66
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	73.65
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.60
Peso Argentino Carta	4.94	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.20	Consolidato 5 %	82.075
Dollaro Canadese	16.67	Obblig. Venezie 3,50 %	83.35

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Bari.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Bari con lo stipendio iniziale di L. 27.000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e, alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Non saranno accettate, dopo la data predetta documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altro concorso, contemporaneamente bandito per direttore di Cattedra ambulante d'agricoltura potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Cagliari.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Cagliari con lo stipendio iniziale di L. 25.000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e, alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Non saranno accettate, dopo la data predetta documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altro concorso, contemporaneamente bandito per direttore di Cattedra ambulante di agricoltura potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Napoli.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Napoli, con lo stipendio iniziale di L. 25.000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e, alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Non saranno accettate, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altro concorso, contemporaneamente bandito per direttore di Cattedra ambulante d'agricoltura, potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(460)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Nuoro.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro, con lo stipendio iniziale di L. 24.000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di lire 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e, alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cattedra.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Non saranno accettate, dopo la data predetta documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altro concorso, contemporaneamente bandito per direttore di Cattedra ambulante d'agricoltura potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dalla approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(461)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.